

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DESALINIZZAZIONE DI ACQUA IDONEA AL CONSUMO UMANO, EVENTUALMENTE ANCHE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE, A CURA DELL’AGGIUDICATARIO, DI IMPIANTI PER LA DESALINIZZAZIONE DI ACQUA DI MARE UBICATI NELLE ISOLE DI LAMPEDUSA E LINOSA NELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE SICILIANA

INCARICO R.U.P. CONFERITO CON D.D.G. N. 1137 DEL 29.07.2011

CAPITOLATO D’ONERI

***IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE DI
LAMPEDUSA E LINOSA (AG)***

*Il R.U.P.
Arch. Giuseppe Taverna*

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di desalinizzazione dell'acqua di mare idonea al consumo umano nell'isola di Lampedusa e Linosa (in accordo con i parametri chimico-fisici, batteriologici e di qualità stabiliti dalla normativa vigente in materia), attraverso la gestione degli attuali dissalatori e/o la sostituzione, a cura dell'aggiudicatario, con altri di potenzialità adeguata e per tutta la durata contrattuale secondo i parametri tecnici di cui alla Relazione Tecnica ed alle condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato d'Oneri. A tal fine si precisa che: l'impianto installato nell'isola di Lampedusa, sito in C.da Calapisana (in aree di proprietà della Regione Siciliana), è un impianto a " Evaporazione a Effetti Multipli con Compressione Meccanica del Vapore (MED-MVC) a bassa temperatura" del tipo Waterm; l'impianto installato nell'isola di Linosa, sito in C.da Mannarazza (in aree di proprietà della Regione Siciliana), è un impianto ad " Evaporazione a Effetti Multipli con Compressione Meccanica del Vapore (MED-MVC) a bassa temperatura".

La durata del contratto è stabilita in anni 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di consegna delle aree.

ART. 2

REQUISITI PARTECIPANTI ALLA GARA

Concorrenti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, aventi le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione alla gara indicate nel bando.

ART. 3

QUANTITA' SOMMARIA E CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL SERVIZIO (AUMENTI E DIMINUZIONI)

Il volume complessivo medio annuo (V_a) della fornitura idropotabile da garantire alle isole di Lampedusa e Linosa, ammonta presuntivamente a 754.000 mc (630.000 per l'isola di Lampedusa e 124.000 mc per l'isola di Linosa), in accordo con le previsioni indicate nel PRGA approvato con D.P. n. 167 del 20 aprile 2012, con gli elaborati tecnici a corredo del presente affidamento ed aderente alle potenzialità richieste all'impianto indicate al punto 3.5 del bando. Detta quantità è soggetta a possibili ma confinate variazioni in dipendenza dell'effettiva domanda annua di acqua potabile degli utenti da servire con scarti in aumento o diminuzione rispetto al V_a , per un massimo del 20% stesso volume annuo. Per la suddetta circostanza, nel corso dell'esecuzione del contratto, il gestore ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte dello

stesso contratto, un aumento o una diminuzione dell'importo dell'intera fornitura annuale nell'ambito dell'intervallo di supposta escursione dalla domanda così definito: $[0,80 \times V_a; 1,20 \times V_a]$.

ART. 4

CARATTERISTICHE DISSALATORE

I principali parametri tecnici richiesti all'impianto di desalinizzazione, che dovrà operare sulle isole al fine di garantire l'erogazione contrattuale annua ed essere altresì in grado di soddisfare le punte di domanda estiva, dovranno essere i seguenti:

Isola di Lampedusa

- capacità nominale: 35 l/s;
- capacità nominale annua: 1.008.000m³/anno;
- produzione media annua: 630.000 m³/anno.

Isola di Linosa

- capacità nominale: 6,5 l/s;
- capacità nominale annua: 187.200m³/anno;
- produzione media annua: 124.000 m³/anno.

I volumi richiesti, nonché le portate di punta devono essere garantiti a cura del gestore con le seguenti modalità (anche sovrapponibili):

- esercizio degli esistenti impianti di desalinizzazione in C.da Cala Pisana (Lampedusa) con eventuale previsione d'implementazione di nuove unità per adeguare la produzione di punta alla massima richiesta probabile dell'utenza (35,00 l/s);
- esercizio dell'esistente impianto di desalinizzazione in C.da Mannarazza (Linosa) eventualmente prevedendo un'implementazione di nuove unità per adeguare la produzione di punta alla massima richiesta probabile dell'utenza (6,5 l/s);
- realizzazione di nuovi impianti di desalinizzazione, con tecnologia a scelta del fornitore, aventi almeno le caratteristiche tecniche sopra indicate;
- utilizzo di sistemi alternativi di approvvigionamento idonei, in caso di mancato funzionamento dell'impianto, atti a garantire la continuità di fornitura idrica in qualsiasi condizione, (condizioni di emergenza, guasti temporanei, manutenzioni straordinarie, e qualunque altra circostanza) in cui l'impianto di desalinizzazione non fosse in grado di coprire la domanda dell'utenza, a cura e spese esclusivamente a carico del fornitore e

fino al limite di fornitura contrattuale, pertanto fino al valore massimo possibile pari a $1,20 \times V_a$.

ART. 5

CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO

CONDIZIONI – L'esecuzione del servizio è regolata:

- A) dalle clausole del contratto;
- B) dalle condizioni stabilite nel presente Capitolato;
- C) dalle disposizioni del Dlgs 163/2006 e del regolamento 5/10/2010 n.207 sugli appalti di servizio nei settori speciali di rilevanza comunitaria; sono altresì applicate le disposizioni dei predetti atti normativi richiamate nel e bando, nel capitolato di oneri e nel disciplinare di gara.
- D) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- E) dai contratti collettivi di lavoro vigenti ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni applicabili alle maestranze o alle figure professionali comunque impiegate nell'esercizio degli impianti di produzione di acqua dissalata.

TERMINE – L'inizio del servizio coinciderà con la durata contrattuale come indicato al precedente art. 1 mentre lo stesso terminerà trascorsi i limiti temporali di cui all'art. 1 (10 anni). La ditta s'impegna a gestire il servizio nella fase transitoria di eventuale passaggio dal vecchio al nuovo impianto di desalinizzazione senza che ciò comporti alcuna interruzione nel servizio oggetto del presente affidamento.

Nell'accettare l'affidamento del servizio l'Appaltatore dichiara:

- a) di avere visitato il luogo di consegna e gli impianti esistenti ivi allocati, a seguito di autorizzazione del R.U.P, al fine di accertare la possibilità di effettuare il servizio richiesto e di assumere gli impegni successivi anche in accordo con la possibilità di allocare nella stessa area un nuovo impianto di desalinizzazione utilizzando eventualmente parte delle opere connesse con gli attuali dissalatori garantendo, anche per questi ultimi, a sue cure e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) di avere preso visione degli impianti delle opere e delle apparecchiature elettriche ed idrauliche costituenti il sistema di "presa e scarico" dell'acqua di mare da avviare a desalinizzazione, garantendo, anche per questi ultimi a sue cure e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria;

- c) di impegnarsi ad effettuare il servizio, nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, senza interruzioni se non per causa di forza maggiore e di far fronte, a proprie cure e spese, anche utilizzando approvvigionamenti alternativi di carattere temporaneo, alle richieste dell'utenza in caso di guasti o interventi imprevisti nell'impianto di desalinizzazione gestito, nonché di assicurare il predetto servizio anche durante il periodo di eventuale dismissione del vecchio impianto, di cui al successivo art. 6;
- d) di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo specifico dell'acqua prodotta, quanto su ogni altro onere che resta a suo carico;
- e) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio.
- f) di avere preso visione di tutte le autorizzazioni e concessioni in atto esistenti relativi alla gestione dell'impianto di desalinizzazione nelle isole ed impegnarsi a sue cure e spese all'eventuale rinnovo.

ART. 6

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DESALINIZZAZIONE ESISTENTE

Il gestore dovrà assicurare, a sue cure e spese, per le parti dell'attuale impianto che non riterrà di utilizzare, l'eventuale smontaggio con stoccaggio del materiale dismesso in aree che saranno indicate dalla Stazione appaltante. I materiali o le parti di impianto che verranno dismessi rimangono di proprietà della Stazione Appaltante che indicherà successivamente le modalità di smaltimento. L'Amministrazione regionale valuterà altresì la possibilità di utilizzare, con forme che esulano dal presente appalto, tutto o parte dell'impianto esistente di autoproduzione di energia elettrica in cogenerazione, in ragione degli effettivi fabbisogni energetici connessi con la gestione dell'impianto di cui al presente appalto ed alla possibilità di allaccio dello stesso impianto alla rete elettrica del gestore locale.

ART. 7

MISURAZIONE IN CONTRADDITTORIO DELL'ACQUA EROGATA

La misura dell'acqua erogata sarà effettuata con verbale in contraddittorio tra il gestore, il "soggetto utilizzatore" ed il Committente Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, attraverso apparecchi di misura dell'acqua, dotati di certificati di taratura con indicate caratteristiche e tolleranze, la cui posa o rimozione dovrà avvenire sempre in contraddittorio con i rappresentanti del committente o suoi delegati e redazione di apposito

verbale. In caso di guasto improvviso di un apparecchio di misura o di accertato irregolare funzionamento, per il periodo corrispondente si applicano le medie dei consumi di un periodo di marcia equivalente. E' fatto obbligo al gestore di dare comunicazione del guasto entro 24 ore dall'evento con raccomandata. La misura sarà effettuata con cadenza almeno mensile attraverso apposito strumento totalizzatore da installare all'uscita dell'impianto di produzione a monte delle utilizzazioni. Tutti i verbali redatti relativi a misurazione, sostituzione o quanto altro possa avvenire all'interno dell'area di proprietà della Regione Siciliana dovrà essere trasmessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti anche ai fini del pagamento della quota di competenza dell'acqua prodotta e veicolata all'utenza e della verifica dei limiti di fornitura contrattuale. La misurazione dovrà essere corredata da analisi (almeno due ogni mese) sulle acque prelevate in contraddittorio tra il gestore ed il committente o persona da lui delegata, al punto di consegna del gestore all'uscita dell'impianto di produzione a monte delle utilizzazioni. I parametri chimico - fisici-batteriologici dell'acqua in uscita dagli impianti dovranno rispettare i requisiti di qualità di cui alla legge n.31 del 02/02/2001 e s.m.i. I parametri PH, Conducibilità, TDS, TH e Cloro residuo devono risultare da appositi accertamenti effettuati giornalmente sull'acqua all'uscita degli impianti attraverso appositi registratori o da specifiche analisi di laboratorio che il gestore dovrà essere in condizioni di condurre. Rimane inteso che è facoltà del committente richiedere analisi delle acque più frequenti ed inoltre ispezioni all'interno dell'impianto ogni qual volta lo riterrà opportuno.

ART. 8

PERCENTUALE DI TOLLERANZA SUL VOLUME ANNUO

Per ciascuna delle due isole interessate i quantitativi annui di acqua prodotta e prelevata in misura inferiore a " V_a ", ma comunque entro la percentuale del 20%, considerata la percentuale di tolleranza di cui al precedente art. 3, non potranno dare adito ad indennizzi a favore del gestore. In sostanza si stabilisce un Volume minimo annuo " V_{min} ", rispondente allo 80% di " V_a " e quindi pari a 504.000 m³ per Lampedusa e 99.200 m³ per Linosa.

Quantitativi annui di acqua prodotta e prelevata in misura superiore a " V_a ", ma comunque entro la percentuale del +20%, considerata la percentuale di tolleranza positiva di cui al precedente art. 3, saranno corrisposti al gestore alla tariffa offerta in sede di gara. Si stabilisce quindi un Volume massimo annuo " V_{max} ", rispondente al 120% di " V_a " e quindi pari a 756.000 m³ per Lampedusa e 148.800 m³ per Linosa. I volumi non ritirati al di sotto dei valori minimi prima fissati (80% V_a) saranno pagati per intero.

ART. 9**MODULAZIONE DEI CONSUMI MENSILI**

La distribuzione della domanda potabile nell'anno, valutata in termini percentuali su base mensile e riferita al volume annuo distribuito, è riportata nella "Relazione Tecnica", costituente allegato al bando di gara. Di seguito si ripropongono la tabella delle quantità di acqua mensili (espresse in mc/mese) e dei valori medi mensili di consumo istantaneo (espressi in lt/s).

DISTRIBUZIONE MEDIA MENSILE DELLA DOMANDA POTABILE ANNUA PER L'ISOLA DI LAMPEDUSA (in mc/mese e lt/s)

mese	Quantità prodotte [mc/mese]	Portata media mensile (lt/s)
GEN	40.000	15,4
FEB	35.000	13,5
MAR	45.000	17,4
APR	45.000	17,4
MAG	45.000	17,4
GIU	60.000	23,1
LUG	75.000	28,9
AGO	80.000	30,9
SET	65.000	25,1
OTT	60.000	23,1
NOV	40.000	15,4
DIC	40.000	15,4

DISTRIBUZIONE MEDIA MENSILE DELLA DOMANDA POTABILE ANNUA PER L'ISOLA DI LINOSA (in mc/mese e lt/s)

mese	Quantità prodotte [mc/mese]	Portata media mensile (lt/s)
GEN	7.000	2,7
FEB	8.000	3,1
MAR	8.000	3,1
APR	10.000	3,9
MAG	12.500	4,8
GIU	12.500	4,8
LUG	14.000	5,4
AGO	15.000	5,8
SET	12.500	4,8
OTT	9.500	3,7
NOV	8.000	3,1
DIC	7.000	2,7

ART. 10

PREZZO

La fornitura di acqua potabile connessa con il servizio richiesto, sarà compensata mensilmente, con il prezzo unitario netto (tariffa annua " T_A "), offerto in sede di gara, applicato ai volumi misurati secondo le modalità di cui all'art. 7.

Le tariffe annue "T_A" saranno determinate applicando il prezzo offerto dall'aggiudicatario a seguito del ribasso d'asta sulla tariffa a base di gara pari a **3,40 €/mc** (euro tre/40 per metrocubo) (compresi gli oneri per la sicurezza) per l'isola di Lampedusa e **4,80 €/mc** (euro quattro/80 per metrocubo) (compresi gli oneri per la sicurezza) per l'isola di Linosa, fermo restando che nella tariffa determinata è compresa la quota a carico del Comune. Ai fini della ripartizione degli oneri connessi alla fornitura del servizio si applica il criterio indicato dall'articolo 3 della Legge Regionale n.134 del 15/11/1982 e s.m.i..

Gli importi relativi saranno corrisposti entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura successiva al verbale di misura. Il predetto verbale, redatto alla scadenza di ogni mese, corredato dalle analisi dell'acqua fornita, non anteriori ad una settimana alla redazione dello stesso dovrà pervenire al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla sua stesura. La tariffa offerta sarà soggetta con cadenza biennale all'adeguamento secondo quanto previsto all'articolo 115 del D.Lgs.12/04/2006 n.163.

ART. 11

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione degli importi dell'acqua fornita avverrà pure essa mensilmente e dovrà essere effettuata ripartendo l'intero ammontare in due quote, in proporzione alle quote di cui si comporrà la tariffa "TA":

- quota "T_{COM}" a carico dei Comuni di Lampedusa e Linosa, valutata nella misura prevista dall'articolo 3 della Legge Regionale n.134 del 15/11/1982. Resta inteso che la quota T_{COM} rimane determinata dal medesimo articolo, per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, che prevede l'aggravio di una quota fissa della tariffa adeguata periodicamente secondo quanto previsto all'articolo 115 del D.Lgs.12/04/2006 n.163 esclusivamente a carico dei bilanci delle varie Amministrazioni Comunali approvvigionate;

- quota " $T_{RS} = T_A - T_{COM}$ " a carico della Regione Siciliana.

In sede di stipula del contratto sarà definita l'ammontare della parte di prezzo a carico della Regione Siciliana.

Alla fine di ogni mese di esercizio dell'impianto, l'appaltatore trasmetterà ad entrambe le sopra citate Amministrazioni tutta la documentazione contabile relativa all'acqua erogata all'utenza, ivi inclusi i verbali e/o certificati di misura delle quantità e qualità dell'acqua prodotta presso l'impianto.

Per il mese di dicembre e gennaio, attesa la necessità di subordinare il pagamento all'approvazione del bilancio regionale, il termine di pagamento viene ampliato a 90 giorni.

L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie. Il titolo di spesa a favore dell'affidatario del servizio, per il pagamento dell'importo fatturato mensilmente, sarà emesso entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della fattura, come esplicitato nel precedente art. 10.

Dell'emissione del titolo di pagamento viene data tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice. Le modalità di pagamento saranno fissate dal contratto.

ART. 12

DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

E' fatto divieto alla ditta di sospendere o limitare la fornitura d'acqua, ad eccezione di straordinarie cause di forza maggiore accertate dall'Amministrazione.

In ogni caso l'appaltatore è tenuto al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 ed agli obblighi ed adempimenti da questi scaturenti.

ART. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad altri Enti in caso di trasferimento di funzioni o di eventuali accordi che dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

ART. 14

PERSONALE - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

E' fatto obbligo alla ditta di assumere il personale come previsto dall'accordo del CCNL settore Gas – Acqua 10 febbraio 2011 n. 103072 anche nel caso di posa in opera di nuovo impianto di

desalinizzazione, fatto salvo il diritto di recesso dei soggetti beneficiari dell'accordo. Resta inteso che per tutta la durata del servizio il Gestore nel caso di personale in quiescenza potrà provvedere alla sostituzione dello stesso attingendo in primo luogo al bacino formatosi dal personale non impiegato in forza negli impianti esistenti. La Ditta potrà utilizzare il personale nel modo più redditizio e comunque sempre in modo aderente alla corretta conduzione delle infrastrutture ed ai limiti ed alle condizioni imposte per l'esecuzione del servizio, prevedendo idonee mansioni e turnazioni delle maestranze utilizzate. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 15

TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Per quanto attiene eventuali danni arrecati a seguito dell'effettuazione del servizio in argomento, fino al punto di consegna (a monte della rete di distribuzione comunale) dell'acqua potabile prodotta, si farà riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.

La ditta, infine, assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso di quanto fornito e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

La ditta solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità in relazione alle autorizzazioni, permessi e simili, da parte delle autorità competenti per quanto concerne la realizzazione di un nuovo impianto di desalinizzazione ovvero per l'esercizio di quello attuale, ivi compreso il rispetto delle norme di sicurezza per le suddette attività.

Oltre gli oneri specificati nel presente capitolato d'oneri, sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- la vigilanza e la guardiania degli impianti;
- la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, tenendo indenni l'Amministrazione Regionale e Comunale;
- la redazione del piano di sicurezza dei lavoratori e la nomina del responsabile per la sicurezza, da produrre all'atto di inizio gestione;
- la pulizia, almeno mensile, dell'area di ubicazione degli impianti, la potatura annuale delle essenze arboree ricadenti nel perimetro assegnato all'assuntore;
- la riparazione e il risarcimento dei danni di qualsiasi genere, derivanti a terzi dalla cattiva gestione;
- la stipula, per tutta la durata della gestione a partire dalla data d'inizio della stessa, di una polizza assicurativa di responsabilità civile idonea e comunque di massimale non inferiore a € 500.000,00 per danni a terzi derivanti dalla non oculata gestione delle opere e degli impianti, secondo quanto previsto al punto 15 del Bando di gara.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto (bollo, scritturazione, copia, e registrazione) nonché eventuali altre spese esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 17

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione al procedimento concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto è dovuta la cauzione provvisoria nella misura, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa ed indicati all'articolo n. 15 del bando di gara che disciplina anche le modalità di costituzione del deposito cauzionale definitivo.

ART. 18

PENALITA'

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria interrompa in una delle due isole l'erogazione richiesta dall'utenza, si procederà all'applicazione di una penalità pari al fabbisogno idrico giornaliero trasportato con navi cisterna pari a presuntivamente a € 20.000,00 per ogni giorno o frazione di

giorno di interruzione per l'isola di Lampedusa e € 4.000,00 per ogni giorno o frazione di giorno di interruzione per l'isola di Linosa, salvo la prova di eventuale maggior danno. Un periodo di interruzione prolungato, oltre il limite di 72 ore, senza che il gestore abbia attivato, a sua cura e spese, adeguati approvvigionamenti surrogatori alternativi costituirà inadempienza grave e giustificherà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, l'impresa può essere dichiarata altresì decaduta:

1. se non provvede ad effettuare la gestione del servizio in modo regolare e continuativo e conformemente a quanto richiesto dal presente bando;
2. se nel corso dell'appalto si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da compromettere il regolare andamento del servizio e della distribuzione idrica. A tal proposito verrà considerata negligenza o colpa grave la ripetuta fornitura di acqua che non rispetti le norme vigenti in ordine alla produzione di acqua potabile per uso umano e le inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. se cede l'appalto;
4. se viene condannata per frode o dichiarata fallita;

L'inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata alla ditta con intimazione a provvedere e a fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 10 e con diffida di decadenza.

In tutti i casi di risoluzione anticipata per colpa del soggetto affidatario del servizio è facoltà dell'Amministrazione assicurare la prosecuzione del servizio anche mediante la requisizione degli impianti realizzati dall'affidatario

ART. 19

TERMINE DEL CONTRATTO

Il gestore nei centoventi giorni precedenti il termine del contratto si renderà disponibile a consentire l'accesso, su richiesta del committente nelle aree di proprietà della Regione Siciliana agli eventuali partecipanti alla nuova gara fornendo tutta la documentazione necessaria per la conoscenza dell'impianto e del servizio. Al termine del contratto il gestore è onerato dello smontaggio dell'impianto, del trasferimento dello stesso in aree di sua proprietà, dell'eventuale bonifica dell'area e della riconsegna degli impianti di proprietà regionale perfettamente efficienti.

Palermo, _____

Il R.U.P.
Arch. Giuseppe Taverna